

Formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio)

I corsi di formazione ed aggiornamento sono indicati in **ALLEGATO III** che sostituisce l'Allegato IX "Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività" del DM 10 marzo 1998.

Formazione: nel nuovo decreto si specifica che la parte teorica può essere svolta anche mediante FAD in modalità sincrona e con ricorso di linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Sono presentati tre percorsi formativi:

Attività di Livello 3: l'elenco è parzialmente sovrapponibile a quello delle Attività a rischio elevato del DM 10 marzo 1998. Sono presenti modifiche di carattere formale o di adeguamento a normativa alle voci già presenti e sono introdotti alla voce i) gli interporti con superficie maggiore di 20000 m². e alla voce p) gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 183 comma 1, lettera aa) ¹ nonché operazioni di trattamento rifiuti dello stesso articolo 183 comma 1, lettera s) ². Sono esclusi i rifiuti inerti.

Attività di Livello 2: ricadono nella fattispecie i luoghi compresi in allegato I del DPR 151/11 con esclusione delle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. L'elenco è sovrapponibile, stante le modifiche dei riferimenti normativi, a quello delle attività a rischio medio del DM 10 marzo 1998.

Attività di Livello 1: rientrano nella fattispecie quelli che non sono inclusi tra le attività precedenti e in generale quelli le cui sostanze presenti e condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. L'elenco è sovrapponibile a quello delle attività a rischio basso del DM 10 marzo 1998.

Nell'allegato sono inoltre specificati i contenuti minimi dei corsi di formazione:

Corso di tipo 3-FORM: il programma reca delle differenze rispetto a quello del corso a rischio elevato nella parte teorica, che introduce le sezioni "strategia antincendio - prima e seconda parte" in sostituzione del punto 2) "La protezione antincendio" e del punto 3) del precedente programma "Procedure da adottare in caso di incendio". Le esercitazioni pratiche, di durata sempre pari a 4 su 16 totali di formazione, aggiungono un punto in più rispetto al DM 10 marzo relativo alla presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

L'aggiornamento ha frequenza quinquennale e durata pari a 8 ore.

Corso di tipo 2-FORM: il programma reca delle differenze rispetto a quello del corso a rischio medio nella parte teorica, che introduce le sezioni "strategia antincendio - prima e seconda parte" in sostituzione del punto 2) del precedente programma "Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio". Le esercitazioni pratiche, di durata sempre pari a 3 su 8 totali di formazione, aggiungono un punto in più rispetto al DM 10 marzo relativo alla presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

L'aggiornamento ha frequenza quinquennale e durata pari a 5 ore.

Corso di tipo 1-FORM: il programma è sostanzialmente sovrapponibile al corso a rischio basso. Solo nella sezione "esercitazioni pratiche", a differenza del DM 10 marzo 1998 che prevede - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica, il nuovo decreto richiede - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. La durata è pari a 4 ore in totale, di cui 1 di esercitazione.

L'aggiornamento ha frequenza quinquennale e durata pari a 2 ore.

¹ a) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del decreto medesimo.

² s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Inoltre, per le attività indicate all'**ALLEGATO IV** gli addetti conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto legge 512/96 ³ (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (G.U. 30 novembre 1996, n. 281).

L'Allegato IV sostituisce l'Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'art. 6, comma 3 del DM 10 marzo 1998, con il quale non vi è una completa coerenza.

Come con il precedente, anche nel nuovo decreto GSA l'elenco delle attività di livello 3 non coincide completamente con l'elenco delle attività per le quali è prescritta l'abilitazione.

³ DECRETO LEGGE 1° ottobre 1996, n. 512 contenente Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (G.U. 2 ottobre 1996, n. 231), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (G.U. 30 novembre 1996, n. 281). All'art. 3 attribuisce ai Comandi Vigili del Fuoco il compito di attestare l'idoneità degli addetti antincendio designati dai datori di lavoro, previo superamento di esame.